



COMUNICATO STAMPA n. 195/23

Lussemburgo, 20 dicembre 2023

Sentenza del Tribunale nella causa T-313/22 | Abramovich / Consiglio

Guerra in Ucraina: il Tribunale dell'Unione europea respinge il ricorso del sig. Roman Arkadyevich Abramovich confermando in tal modo le misure restrittive adottate nei suoi confronti

Il sig. Roman Arkadyevich Abramovich è un imprenditore di nazionalità russa, israeliana e portoghese. Egli è, in particolare, il principale azionista della società madre di Evraz, uno dei principali gruppi russi nel settore siderurgico e minerario. Questo settore fornisce una notevole fonte di reddito al governo russo.

In seguito all'attacco della Russia contro l'Ucraina del 24 febbraio 2022, il Consiglio ha, tra l'altro, congelato i capitali e vietato l'ingresso o il transito nell'Unione europea di imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una fonte significativa di reddito al governo russo ¹. Tali misure restrittive mirano ad aumentare la pressione sulla Russia nonché il costo delle azioni di quest'ultima dirette a compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il sig. Abramovich contesta dinanzi al Tribunale dell'Unione europea l'inserimento ² e il mantenimento ³ del suo nome negli elenchi delle persone ed entità interessate da tali misure. Inoltre, egli chiede il risarcimento del danno causato alla sua reputazione, che egli stima in 1 milione di euro a titolo provvisorio.

Il Tribunale respinge il ricorso del sig. Abramovich e conferma quindi le misure restrittive adottate nei suoi confronti.

Infatti, il Consiglio non è incorso in errori di valutazione decidendo di inserire e poi di mantenere il nome del sig. Abramovich negli elenchi in questione, tenuto conto del suo ruolo all'interno del gruppo Evraz e in particolare della sua società madre.

Il Tribunale rileva, inoltre, che l'inserimento e il mantenimento del nome del sig. Abramovich negli elenchi non costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata dei suoi diritti fondamentali, tra i quali figurano, segnatamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà d'impresa e la libera circolazione. A tale riguardo, il Tribunale ricorda, in particolare, che il diritto dell'Unione prevede la possibilità di autorizzare l'uso dei capitali congelati per soddisfare bisogni fondamentali e di concedere autorizzazioni specifiche per scongelare fondi o altre risorse economiche.

Per quanto riguarda, più specificamente, l'asserita violazione del diritto del sig. Abramovich, in quanto cittadino portoghese e quindi dell'Unione, di circolare liberamente nel territorio della stessa, il Tribunale respinge l'argomento di quest'ultimo vertente su un pregiudizio sproporzionato a tale libertà in quanto non suffragato.

Poiché il sig. Abramovich non è riuscito a dimostrare che il suo inserimento e il suo mantenimento negli elenchi siano stati illegittimi, la sua domanda di risarcimento danni è parimenti respinta.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Decisione \(PESC\) 2022/329 del Consiglio](#), del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; [Regolamento \(UE\) 2022/330 del Consiglio](#), del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

² [Decisione \(PESC\) 2022/429 del Consiglio](#), del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/427 del Consiglio](#), del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

³ Gli ultimi atti di mantenimento interessati dalla presente causa sono del 13 aprile 2023.